

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Nella seduta del 10/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso all'ABF del 19.03.2015 il ricorrente ha rappresentato quanto segue. Richiesta ed ottenuta l'estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione di un quinto della pensione, in data 08.11.2013 riceveva dalla società intermediaria il conteggio estintivo cui faceva seguito la rimessa dell'importo di Euro 480,43. In data 08.04.2014, a mezzo reclamo, ha richiesto all'intermediario la restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione, delle spese di assicurazione e delle quote non contabilizzate, per un importo pari a Euro 2.003,03. In sede di riscontro, l'intermediario ha negato ogni rimessa, limitandosi ad offrire un rimborso integrativo di Euro 111,57, proposta respinta in quanto ritenuta insoddisfacente. Tutto ciò premesso, chiede al Collegio di accertare l'esatto ammontare degli importi dovuti dall'intermediario e, quindi, di condannarlo, detratto quanto già eventualmente corrisposto, al rimborso degli oneri relativi al contratto di finanziamento *de quo*, pagati anticipatamente e non ancora maturati, quali i costi rappresentati dalle commissioni bancarie e di intermediazione, dalle spese di assicurazione, dalle quote non contabilizzate e dagli interessi non maturati, oltre al pagamento delle spese relative all'assistenza legale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, dopo aver ricostruito i fatti oggetto di controversia, ha precisato quanto segue. In merito alla richiesta di rimborso

delle commissioni bancarie e di intermediazione, contesta l'entità della cifra richiesta dal ricorrente, dal momento che, pur applicandosi il criterio *pro rata temporis*, l'importo risultante sarebbe pari ad Euro 550,96 (somma peraltro già offerta al cliente, tramite lettera del 30.03.2015). Contesta altresì la richiesta di rimborso del premio assicurativo, posto che lo stesso è già stato oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, nella misura di Euro 202,03, determinata ai sensi della normativa vigente. Relativamente alle commissioni di agenzia, non espressamente menzionate dal ricorrente, anche qualora volessero considerarsi ricomprese nell'importo richiesto, ritiene la loro rifusione da escludersi in quanto riferite ad attività *up-front*. Tutto ciò premesso, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso ed eventualmente di disporre il pagamento della somma di Euro 550,96, unitamente alle spese di procedura.

## DIRITTO

La questione verte sull'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della parte di oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione mensile.

Tale diritto trova fondamento nell'art. 125-*sexies* T.U.B., introdotto dal d.lgs. 141/2010, espressione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento; benché tale fonte primaria non precisi i dettagli del criterio di calcolo dell'entità del rimborso, genericamente indicato come "*pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto*", è evidente che per procedere ad una sua corretta quantificazione sia imprescindibile che nei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, come quello oggetto di esame, vengano indicati *ex ante* in modo chiaro i costi rimborsabili e non rimborsabili, descrivendo con formulazione non equivoca le voci dei singoli importi. Nel contratto stipulato dal ricorrente la descrizione delle voci riferite alle commissioni finanziarie/bancarie ha invece carattere generico, riguardando la remunerazione di attività di natura eterogenea, il che non consente di poter operare un sicuro *discrimen* tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel tempo, durante l'intero svolgimento del rapporto (cd. *recurring*), e quelli riguardanti invece azioni destinate ad esaurirsi nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito (cd. *up front*). Difettando di sufficiente specificità, idonea ad individuare chiaramente le quote non restituibili e quelle invece da rimborsare, l'intero importo va preso in considerazione al fine di stabilire le somme spettanti al cliente, in conformità al consolidato orientamento di questo Collegio, il quale ritiene, in linea di principio, che: a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie e finanziarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre ai costi assicurativi; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* - del tutto assente nel caso in esame - l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine di individuare la quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili.

Facendo proprio tale indirizzo, si ritengono quindi rimborsabili, per la parte non maturata, anche le somme versate a titolo di premio assicurativo necessariamente riferibili a tutta la durata del rapporto, detratti gli importi già versati in sede di estinzione anticipata. Analoga soluzione si impone con riguardo alle commissioni dell'agente, il cui rimborso è da ritenersi ricompreso nella domanda del ricorrente. In proposito non sono infatti divisibili le



considerazioni dell'intermediario resistente in merito alla natura *up-front* di tali commissioni, posto che, come questo Collegio ha già avuto occasione di chiarire, in presenza, come nel caso in esame, di una originaria opacità del regolamento negoziale e della conseguente impossibilità di addivenire ad una chiara distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, la mera retrocessione (peraltro neppure documentata) delle commissioni per l'attività di mediazione prestata non può essere, di per sé sola, sufficiente a superare il sopra richiamato criterio suppletivo del rimborso integrale pro-quota degli importi anticipatamente versati dal consumatore. Diversamente, verrebbero infatti pregiudicate e disattese quelle esigenze di trasparenza e di informazione che devono caratterizzare il settore e su cui la Banca d'Italia ha più volte richiamato l'attenzione (cfr. Comunicazione del 10 novembre 2009 e Comunicazione del 7 aprile 2011). Nella specie, si può del resto rilevare come la descrizione esemplificativa dell'operato dell'agente, contenuta nel testo negoziale, appaia riferita anche ad attività istruttorie il cui costo risulta essere già ricompreso nel calcolo delle commissioni dovute all'intermediario (la cui attività riguarda anche la fase precontrattuale e l'istruttoria della pratica), somma questa peraltro comprensiva, come più sopra rilevato, di oneri e costi per prestazioni da espletarsi sia nella fase antecedente sia in quella successiva alla conclusione del contratto. Appare quindi evidente la sovrapposizione o comunque la distinzione poco chiara tra componenti di costo dovuti all'intermediario e componenti di costo dovuti all'agente, il che rende inevitabile ritenere rimborsabili *pro-quota*, alla luce del criterio sopra esposto, tutti gli importi versati dal cliente.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente, quale quota non maturata delle commissioni bancarie/finanziarie e d'intermediazione, nonché dei costi assicurativi, detratta la parte già restituita, l'importo complessivo di Euro 1.732,37. Quanto infine alla domanda di rifusione delle spese relative all'assistenza legale, non quantificate né documentate, il Collegio, rifacendosi al suo costante orientamento, ritiene di non poterla accogliere.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.732,37.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA